

ELEZIONI COMUNALI 2024

GUIDA ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	2
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE	3
CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI/E ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.....	3
RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLE LISTE	4
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA	4
Sottoscrizioni da parte dei presentatori L'accesso alle liste dei sottoscrittori/sottoscrittrici Sottoscrizione delle liste elettorali presso gli uffici comunali Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento Programma amministrativo	
CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE DEI CANDIDATI/E	6
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE	7
CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI/E SONO ELETTORI/ELETTRICI	8
GENERALITA' DIVERSE RISPETTO AL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI	8
CONTRASSEGNO PER I CANDIDATI/E ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI/E ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	8
PREVENTIVO DELLA SPESA DELLA LISTA	9
MANDATARIO ELETTORALE	9
ESENZIONE DA DIRTITI E IMPOSTE DI BOLLO	9
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	9

PRESENTAZIONE

La presente guida ha lo scopo di fornire a tutti coloro che intendono competere, per l'elezione a Sindaco e a Consigliere comunale del Comune di Pavia alle prossime elezioni amministrative, un vademecum sugli aspetti dell'attività legata alla presentazione delle candidature, e fornendo fac-simile dei principali modelli necessari al corretto svolgimento della competizione elettorale.

Tutta la modulistica necessaria e la normativa in materia elettorale è disponibile:

- cartacea presso l'Ufficio Circondariale/Mandamentale del Comune, P.zza Municipio 2, previo appuntamento - dott. Davide Paganini mail dpaganini@comune.pv.it – dott.ssa Simonetta Torri mail storri@comune.pv.it .

- sulla home page del sito web del Comune di Pavia:

<https://www.comune.pv.it/site/home/amministrazione/elezioni.html>

Su internet è possibile trovare informazioni sulle elezioni nei seguenti siti:

- <https://dait.interno.gov.it/elezioni>

- <http://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-e-referendum/argomenti>

Per la consultazione delle circolari ministeriali in materia elettorale si consiglia la visione:

- del sito "Eligendo" del Ministero dell'Interno: <https://elezioni.interno.gov.it/>

- del sito internet della Prefettura di Pavia:

https://www.prefettura.it/pavia/contenuti/Elezioni_europee_e_amministrative_8_e_9_giugno_2024-18698002.htm

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI/E ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

I candidati/e presenti nella lista devono essere elencati con un numero d'ordine progressivo (e nello stesso ordine essere riportati su tutti i moduli sui quali verranno raccolte le sottoscrizioni degli elettori/elettrici), riportare l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita. Non è escluso che altri dati possano essere ammessi se questi sono necessari ai fini di una più sicura identificazione del candidato/a stesso da parte degli elettori/elettrici, ad esempio il soprannome.

Con la lista deve essere presentato il cognome e nome del candidato/a alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo

Per i candidati/e cittadini/cittadine di altri paesi dell'Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato di appartenenza.

Ciascun candidato/a alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presenti per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati/e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3. Per il Comune di Pavia il numero dei candidati/e dovrà essere compreso tra un minimo di 21 e un massimo di 32.

La lista dei candidati/e deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione, purché contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Tali requisiti sono:

- a) dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati/e al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco sottoscritta da non meno di 200 e da non più di 400 elettori/elettrici;
- b) dichiarazione del candidato/a alla carica di Sindaco di non aver accettato la candidatura in altro Comune;
- c) le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature;
- d) nessun elettore/elettrice può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista,
- e) dichiarazione da parte del candidato/a alla carica di Sindaco di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLE LISTE

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nelle liste dei candidati/e nessuno dei due generi può essere rappresentato in numero superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati/e del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi.

Pertanto le liste di candidati/e devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato oltre i due terzi dei candidati/e, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi (es: se una lista contiene il numero massimo di candidati/e previsti, ogni genere può essere rappresentato da un massimo di 21 e da un minimo di 11 candidati/e; se la lista contiene il numero minimo di candidati/e previsti, ogni genere può essere candidato/a da un numero massimo di 14 e minimo di 7 candidati/e).

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA

- Sottoscrizioni da parte dei presentatori

Devono essere raccolte sottoscrizioni in un numero compreso tra le 200 e le 400. Il mancato rispetto di tali limiti, compreso quello massimo, comporta l'esclusione della lista dalla competizione elettorale.

La firma degli elettori/elettrici deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista (il contrassegno deve essere riportato in modo reale ossia mediante la sua produzione grafica 3cm X 3cm), il nome, cognome luogo e data di nascita dei candidati/e, nonché i dati dei sottoscrittori/sottoscrittrici.

Non possono essere raccolte sottoscrizioni su fogli mobili privi del contrassegno di lista e dei dati anagrafici dei candidati/e.

Tuttavia, qualora la presentazione della lista avvenga su fogli separati è necessario che su ognuno di essi siano contenuti gli elementi sostanziali per la corretta presentazione della lista e segnatamente l'indicazione del candidato/a alla carica di Sindaco e l'elenco completo dei candidati/e al Consiglio comunale, nonché il contrassegno e la sua descrizione

La raccolta delle firme di presentazione di ogni lista può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, presentino tutti i requisiti di forma previsti dagli articoli 28 e 32 del T.U. n.570/1960, oppure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale, come attestato dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.

Nel caso in cui i moduli aggiuntivi, utilizzati per la sottoscrizione delle liste di candidati/e, siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati/e, i medesimi devono essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, ecc.), in modo da mettere in grado l'organo preposto all'esame e all'ammissione delle candidature di verificare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori/sottoscrittrici siano stati consapevoli di aver dato il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati/e

La semplice presenza del logo del partito politico sui singoli fogli recanti le firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici è circostanza inidonea a costituire quello stretto collegamento materiale tra atto «principale» di presentazione e fogli separati recanti le firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici che solo consente di ritenere legittima la presentazione della lista, per cui, non essendo gli atti tra loro materialmente collegati già al momento della raccolta delle sottoscrizioni, deve escludersi una consapevole determinazione del singolo sottoscrittore/sottoscrittrice;

Si consiglia quindi di stampare i moduli allegati per la raccolta firme su foglio A3 formando 4 (quattro) facciate al fine di avere un unico documento.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare di una delle due camere nella legislatura in corso, a condizione che all'atto della presentazione della candidatura o della lista, sia allegata una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante del partito o gruppo parlamentare

La firma del sottoscrittore/sottoscrittrice deve essere autenticata da:

- a. notai,
- b. giudici di pace,
- c. cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture,
- d. segretari delle procure della Repubblica,

- e. avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza,
- f. consiglieri regionali,
- g. membri del Parlamento,
- h. presidenti delle province,
- i. sindaci metropolitani,
- j. sindaci,
- k. assessori comunali e provinciali,
- l. componenti della conferenza metropolitana,
- m. presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- n. presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
- o. segretari comunali e provinciali,
- p. funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,
- q. consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del d.P.R. n.445/2000, ovvero, in presenza dell'autenticatore che deve accertarsi dell'identità del sottoscrittore/sottoscrittrice⁵⁵ tramite esibizione di un documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto, patente, libretto di pensione o qualsiasi altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione statale con foto e dati anagrafici dell'interessato), e riportando sul modulo di sottoscrizione:

- a. cognome e nome dell'elettore/elettrice;
- b. luogo e data di nascita;
- c. Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- d. estremi del documento con cui è stato riconosciuto l'elettore/elettrice.

Chi autentica deve apporre in calce al modulo di sottoscrizione il proprio nome, cognome, qualifica rivestita, e la firma autografa.

La competenza ad autenticare le firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici è limitata al territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Pertanto consiglieri provinciali e gli assessori provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni della loro provincia, mentre i consiglieri comunali e gli assessori comunali hanno un'analogha legittimazione per l'elezione del Sindaco e del consiglio del loro comune.

Inoltre non esiste alcun vincolo da parte di tali soggetti, o dei funzionari incaricati dal Sindaco, ad autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge sul loro territorio di competenza, pertanto, l'unico limite a tale potere, rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio in cui sono titolari o del quale appartengono.

Per quanto riguarda la presentazione delle liste per le elezioni comunali, possono essere sottoscritte esclusivamente da elettori/elettrici del Comune di Pavia, pertanto al momento della sottoscrizione è bene avere certezza della residenza anagrafica degli interessati e della loro iscrizione nelle liste elettorali, il che non sempre può essere deducibile dai dati riportati sulla carta d'identità o della patente di guida, in quanto nel primo caso il documento non deve essere aggiornato a seguito del cambio di residenza del suo titolare⁶, e nel secondo caso la patente di guida non viene più aggiornata a seguito del cambio di residenza del suo titolare.

Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, che possono essere individuati anche tra i candidati/e o i sottoscrittori/sottoscrittrici, incaricati di:

- a. assistere alle operazioni di sorteggio delle liste presso la Commissione elettorale circondariale;
- b. designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale;
- c. dichiarare il collegamento con il candidato/a alla carica di Sindaco.

Al fine di consentire la trasmissione di comunicazioni da parte della Commissione Elettorale Circondariale in merito alla data ed orario di sorteggio dei candidati/e e liste, e da parte dell'Ufficio Elettorale comunale, è opportuno indicare uno o più recapiti telefonici e di posta elettronica dei delegati stessi.

- Programma amministrativo

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati/e del Consiglio comunale e al nominativo del candidato/a a Sindaco, dovrà essere affisso all'albo pretorio del Comune sino alle date del voto.

Nel caso in cui più liste presentino un unico candidato/a a Sindaco, le liste devono presentare lo stesso programma amministrativo.

CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE DEI CANDIDATI/E

I sottoscrittori/sottoscrittrici delle liste e dei candidati/e per le elezioni comunali devono essere elettori/elettrici del Comune e allo scopo di garantire l'esistenza di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati/e sia corredata dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dal Sindaco nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Le certificazioni elettorali potranno essere richieste anche digitalmente tramite PEC (o altro servizio di recapito certificato qualificato) dai vari soggetti titolari a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o loro delegati; promotore del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o suo delegato).

La norma prevede che ciò avvenga "mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente", cioè del soggetto che effettivamente richiede per conto del titolare (partito o soggetto promotore).

L'istanza potrà anche essere la scansione di un documento con firma autografa o un documento firmato digitalmente (in linea con quanto previsto dall'art. 65 del CAD), ma la copia della carta d'identità sarà sempre necessaria.

È poi previsto che l'eventuale delega al richiedente (del titolare/rappresentante del partito o di un soggetto promotore del referendum o legge di iniziativa popolare) sia invece sempre firmata digitalmente.

In caso di richiesta via PEC, è previsto obbligatoriamente il rilascio stesso mezzo (il certificato dovrà essere firmato digitalmente) entro 24 ore. I soggetti richiedenti, se necessario, potranno estrarne copia analogica attestandone loro stessi la conformità all'originale digitale: in tal caso la dichiarazione di conformità sarà autenticabile dagli stessi soggetti autenticatori previsti dall'art. 14 della L. 53/1990 (quindi anche i funzionari comunali incaricati).

Per i cittadini/cittadine dell'U.E. il certificato attesta che questi sono iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta, o che hanno presentato domanda per esservi iscritti.

I certificati devono essere presentati, contestualmente alla presentazione delle liste, al segretario comunale.

Nel caso di mancata produzione dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione circondariale deve tener conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non poter svolgere con la propria struttura gli adempimenti, può disporre l'ammissione di nuovi documenti. Qualora i presentatori della lista non abbiano tenuto conto della richiesta di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista.

Non è ammessa l'autocertificazione.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione alla candidatura a Sindaco o a Consigliere comunale.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. E' però necessario che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato/a di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1, art.15 della legge n.55/1990.

Inoltre ciascun candidato/a alla carica di Sindaco deve dichiarare, oltre all'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione alla candidatura deve essere firmata dal candidato/a ed autenticata con le stesse modalità previste per le autentiche dei sottoscrittori/sottoscrittrici di lista; l'omessa autenticazione della sottoscrizione dei candidati/e entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature determina la nullità insanabile della sottoscrizione e, di conseguenza, l'inammissibilità della presentazione della lista. Pertanto tale dichiarazione può essere sottoscritta ed autenticata anche se la raccolta delle firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici della lista è già iniziata.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, né in più di due Comuni⁸⁰, e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato/a in altri Comuni se prima non rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere.

Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI/E SONO ELETTORI/ELETTRICI

Così come per i sottoscrittori/sottoscrittrici delle liste, anche per i candidati/e, all'atto della presentazione delle candidature, deve essere presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini/cittadine dell'U.E. il certificato attesta che questi sono iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta, o che hanno presentato domanda per esservi iscritti.

Non è ammessa l'autocertificazione.

GENERALITA' DIVERSE RISPETTO AL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI

Nel caso in cui il candidato intenda presentarsi con un nome diverso rispetto a quanto indicato nel certificato di iscrizione alle liste elettorali, come per esempio un soprannome "*Luigi Rossi detto Gigi*", dovrà essere presentata la dichiarazione riportante le esatte generalità che il candidato vuole debbano comparire in tutti gli atti relativi alle lezioni comunali.

La firma sul modulo non dovrà essere autenticata ma accompagnata da copia della Carta d'Identità.

CONTRASSEGNO PER I CANDIDATI/E ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI/E ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

La descrizione del contrassegno, da riportare sia nell'atto principale che nell'atto separato, deve essere analitica, con la specificazione anche i colori, per consentire di identificare in maniera certa la lista, senza possibilità di confusione con altre liste presentate per la stessa consultazione.

È bene chiarire anche che nei modelli per la presentazione delle liste dei candidati/e il contrassegno deve essere riprodotto graficamente; non è infatti sufficiente la sua descrizione. E' prevista la consegna del contrassegno anche su supporto digitale

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o simile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

E' poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso di contrassegni di lista che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. L'autorizzazione per la presentazione di tali contrassegni è ammessa solo mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale o provinciale degli stessi per attestazione dei relativi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso. Tale documentazione deve essere presentata in originale o copia autenticata.

E' inoltre vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, di immagini, espressioni o raffigurazioni che fanno riferimento ad ideologie autoritarie (fascismo, nazismo, nazionalsocialismo e simili), o di simboli presenti nello stemma del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata autorizzazione all'uso da parte della stessa società

Il modello di contrassegno deve essere presentato in formato cartaceo in triplice copia, in due misure diverse: uno circoscritto in un cerchio del diametro di 10 cm. e l'altro del diametro di 3 cm.. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare all'interno del cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte degli incaricati alla stampa di manifesti e schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure. Il contrassegno dovrà essere presentato anche in formato digitale:

➤ SIMBOLO DI 10 CM:

in modalità "JPG" in quadricomia con una risoluzione minima di 300 punti per pollice; se realizzato con un programma vettoriale e cioè, con corel draw (Windos) o Illustrator (Mac), occorre trasformare il logo in tracciato c.m.y.k. (no RGB) e salvarlo senza livelli in jpg (oppure pdf)

➤ SIMBOLO DI 3 CM:

possibilmente in formato digitale "png 32-64x64", o in alternativa, in modalità "JPG" come sopra precisato;

PREVENTIVO DELLE SPESE DELLA LISTA

Per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, insieme alle liste e alle candidature, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

MANDATARIO ELETTORALE

Nei Comuni sopra i 15.000 abitanti i candidati/e che intendessero raccogliere fondi, avvalersi di servizi o utilizzare denaro proprio per un valore che supera i 2.500 Euro, devono nominare un mandatario, che è l'unico soggetto autorizzato a raccogliere i fondi.

Per i candidati/e esclusi dall'obbligo della nomina del mandatario vi è comunque l'obbligo di redigere il rendiconto.

L'obbligo di utilizzare il mandatario scatta dal giorno successivo all'indizione delle elezioni (25 aprile 2024).

E' fatto divieto al mandatario di assumere l'incarico per più di un candidato/a, è fatto, altresì, divieto al candidato/a di affidare l'incarico a più di un mandatario.

Il candidato/a deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Milano, il nominativo del mandatario entro il termine della campagna elettorale.

Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario o postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato/a nominativamente indicato.

Il mandatario elettorale ha la possibilità di effettuare ordinativi o rilasciare autorizzazioni a produrre materiale per propaganda o cedere servizi comunque utilizzabili per la campagna elettorale, forniti direttamente, ad esempio, da giornali, stazioni radio e televisive, tipografie. Esso, inoltre, controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato/a, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate registrate.

La nomina del mandatario è soggetta ad autentica di sottoscrizione, e l'autentica deve essere eseguita da uno dei soggetti di cui all'art.21, c.2, del d.P.R. n.445/2000, in quanto non rientra tra quelle previste dall'art.14 della L. n.53/2000.

Non è prevista l'autentica dell'eventuale accettazione da parte del mandatario, e qualora la si volesse effettuare è di competenza del notaio.

ESENZIONE DA DIRITTI E IMPOSTE DI BOLLO

Gli atti e i documenti da utilizzarsi per fini elettorali sono esenti da bollo e dai diritti di segreteria, ad eccezione del certificato penale di ogni candidato/a da pubblicare sul sito della lista e sul sito del Comune, i cui costi di rilascio sono ridotti della metà

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.

La presentazione materiale delle liste dei candidati/e può essere effettuata:

- a. dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici;
- b. da uno o più candidati/e;
- c. da uno o più sottoscrittori/sottoscrittrici della lista stessa;
- d. dai delegati della lista.

La presentazione dovrà essere effettuata dal 30° giorno (10/05/2024) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 al 29° giorno (11/05/2024) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 antecedente la data della votazione.

La documentazione da presentare è la seguente:

1. modulo dichiarazione di presentazione di un candidato/a alla carica di Sindaco e di una lista di candidati/e alla carica di Consigliere comunale;
2. certificati, anche cumulativi, attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;

3. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la carica di Consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato/a Sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
4. Modulo generalità diverse rispetto al Certificato di iscrizione alle liste elettorali;
5. certificati, attestanti che i candidati/e sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6. modello di contrassegno di lista in triplice copia in due misure circoscritti da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati/e) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione), e modello di contrassegno su supporto digitale fisico (CD o chiavetta USB):
 - SIMBOLO DI 10 CM:
in modalità "JPG" in quadricomia con una risoluzione minima di 300 punti per pollice; se realizzato con un programma vettoriale e cioè, con corel draw (Windos) o Illustrator (Mac), occorre trasformare il logo in tracciato c.m.y.k. (no RGB) e salvarlo senza livelli in jpg (oppure pdf)
 - SIMBOLO DI 3 CM:
possibilmente in formato digitale "png 32-64x64", o in alternativa, in modalità "JPG" come sopra precisato;
7. dichiarazione dei delegati della lista dei candidati/e di collegamento con il candidato/a alla carica di Sindaco;
8. per ciascun candidato certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all'art.24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale;
9. programma amministrativo in triplice copia;
10. bilancio preventivo di spesa;

In caso di ballottaggio:

11. dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco ammesso al ballottaggio per il collegamento
12. dichiarazione del/i delegato/i di lista per il collegamento con il candidato alla carica Sindaco ammesso al ballottaggio